



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Sportello Unico Attività Produttive

Registro Ordinanze n. 228 del 09/08/2023

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 PER L'EVENTO "FESTA DELLA MUSICA CON DARGEN D'AMICO", PREVISTO GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023 IN PIAZZA ITALIA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 47 del 24.05.2023 è stato approvato il calendario degli eventi turistici che si svolgeranno nel Comune di Loano nel periodo giugno/settembre 2023;
- nel suddetto calendario giovedì 10 agosto 2023, a partire dalle ore 18.00 e con termine previsto intorno alle ore 01.00 del giorno successivo, in Piazza Italia, risulta in programma la manifestazione organizzata in forma non imprenditoriale dal titolo "FESTA DELLA MUSICA CON DARGEN D'AMICO";
- il predetto evento assume una notevole rilevanza per il turismo cittadino;
- la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in sede di sopralluogo compiuto in data 15.06.2023, ha autorizzato l'ingresso alla piazza per un numero massimo di 4.000 spettatori in piedi all'interno di un'area debitamente delimitata per l'evento, con l'utilizzo del palco allestito in zona antistante il palazzo comunale e delle attrezzature già allestite in Piazza Italia, come visionate ed omologate dalla predetta Commissione di Vigilanza;

CONSIDERATO che:

- per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che può comportare, in particolari momenti della giornata, l'occupazione in maniera massiccia di varie zone del territorio comunale;
- al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure idonee affinché non si creino luoghi in cui l'ammassamento risulti particolarmente congestionato, salvo, ovviamente, per quei luoghi interessati dagli eventi specifici sopra richiamati;
- un motivo naturale di congestionamento è collegato alla fruibilità dei servizi offerti dalle attività commerciali in genere; - si rende pertanto necessario, opportuno ed auspicabile che le attività di servizio commerciale siano organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile;

RILEVATO che il comma 7bis dell'articolo 50 del D.Lgs. nr. 267/2000 prevede che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di*

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici [...]”;

RAVVISATI i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza de qua, ritenendo che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

DATO ATTO che sussistono particolari esigenze di celerità ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 derivanti dall'imminente manifestazione, tali da impedire la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

ATTESO pertanto che sussistano i requisiti di cui all'art. 50 comma 7**bis** del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. per l'emissione dell'ordinanza sindacale;

VISTI:

- il R.D. 18.06.1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.);
- il R.D. 06.05.1940 nr. 635 (“Regolamento dio esecuzione del T.U.L.P.S.”);
- la L 24.11.1981 nr. 689;
- la L. 26.10.1995 nr. 447;
- la L.R. Liguria 02.01.2007 nr.1;
- l'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000 inerente l'applicazione delle sanzioni per inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità;
- il verbale redatto a seguito della riunione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tenutasi in data 15.06.2023, nel quale sono state fornite specifiche indicazioni in merito all'organizzazione degli eventi da svolgersi in Piazza Italia ed alle misure di “safety and security” ai medesimi connesse;

PRESO ATTO:

- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- del piano di sicurezza relativo all'evento predisposto dallo “Studio Tecnico Ing. Massimiliano Gattuso”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

in occasione dell'evento organizzato in forma non imprenditoriale dal titolo “FESTA DELLA MUSICA CON DARGEN D'AMICO” di cui in premessa, organizzato in Piazza Italia giovedì 10 agosto 2023 a partire dalle ore 18.00 e con termine previsto intorno alle ore 01.00 del giorno successivo, all'interno dell'area di spettacolo:

- a) il divieto di vendita, anche per asporto, di alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- b) il divieto di **introduzione, detenzione e consumo** di alimenti e bevande **racchiusi in contenitori di vetro** o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, oltre al divieto di **introduzione e detenzione di qualsiasi altro oggetto che possa essere, anche potenzialmente, atto ad offendere**; al fine di garantire il rispetto della presente prescrizione gli addetti alla sicurezza, sia in fase di accesso all'area di spettacolo, sia nel corso dell'evento e per tutta la durata dello stesso, possono effettuare le opportune verifiche sulle persone ammesse,

respingendo ai varchi o allontanando dalla zona dello spettacolo, ancorché precedentemente ammessi, coloro che non ottemperano alla prescrizione;

- c) che il servizio Self Service ubicato in Piazza Palestro nr. 2 mantenga chiuso l'accesso su via Doria a partire dalle ore 19.00 del giorno 10.08.2023, sino alle ore 01.00 del giorno 11.08.2023;
- d) dalle ore 19.00 del 10.08.2023 alle ore 01.00 del 11.08.2023 il divieto di allestimento di tavoli e sedie all'esterno degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande presenti in Piazza Italia, all'interno dell'area delimitata per il concerto, sulla base di quanto espressamente previsto dalla C.C.V.L.P.S.;

DISPONE

- dall'inizio dell'evento (comprese eventuali prove) del 10.08.2023 alle ore 01:00 del 11.08.2023 la deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica di cui alla D.C.C. nr. 55 del 29 giugno 1999, come approvata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 180 del 24/07/2001, e comunque fino al limite di 95 db(A);
- la deroga alle limitazioni al traffico su Piazza Italia esclusivamente per le operazioni di montaggio del service;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza venga:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale;
- notificata per verificarne l'ottemperanza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
 - alla Questura di Savona;
 - al locale Comando di Polizia Locale;
 - ai Carabinieri Comando Stazione Territoriale e Stazione Forestale Loano;
- notificata altresì:
 - all'organizzatore dell'evento;
 - alle attività commerciali presenti nell'area di spettacolo;
 - alla Società "GES SERVICE di GHERARDI Elio, con sede legale in BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV), VIA MICHELANGELO 16/21;
 - agli Uffici comunali interessati (Ambiente, Commercio, Tributi, Turismo);
- diffusa a mezzo gli organi di stampa per darne ampia conoscenza.

AVVERTE

- che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 del D.Lgs. 267/2000, secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;
- che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale;

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 nr. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luca LETTIERI)